

COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

PIANO IN VARIANTE AL PRG

RELATIVO ALL'AREA DELL'IMPIANTO CHIOSSI ROBERTO

RAPPORTO PRELIMINARE

FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DEL GIUDIZIO DI ASSOGGETTABILITÀ
ALLA PROCEDURA DI VAS

redazione dello studio a cura di:

Tirapani Maurizio

Collaborazione Virginia Celentano

INDICE

1	PREMESSA.....	3
1.1.	L'APPROCCIO METODOLOGICO.....	5
2	L'ANALISI DEI VINCOLI.....	7
2.1.	INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL PIANO.....	7
2.2.	PTCP – PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE	10
2.2.1.	<i>Analisi della cartografia interattiva, interrogazione PTCP.....</i>	<i>11</i>
2.4.	PRG – PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE DI CENTO.....	14
2.5.	PIANO DI STRALCIO ADB Po	16
2.6.	PTA – PIANO TUTELA DELLE ACQUE	16
2.7.	PTRQA	17
2.8.	LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA.....	20
2.9.	IL PPGR	24
2.9.	INQUINAMENTO ELETTRROMAGNETICO	25
2.8.	DESCRIZIONE SINTETICA DELL'IMPIANTO	26
3	IL RAPPORTO PRELIMINARE	28

1 PREMESSA

Con la Direttiva CE 42/2001 del Parlamento e del Consiglio Europeo, concernente la valutazione degli effetti di piani e programmi, è stata codificata, a livello europeo, la **Valutazione Ambientale Strategica**, uno strumento il cui scopo è quello di valutare le conseguenze ambientali di politiche, piani e programmi, con il fine di assicurare che gli effetti ambientali siano completamente inclusi e affrontati in maniera appropriata fin dalle prime fasi del processo decisionale, alla pari con le considerazioni economiche e sociali.

La procedura di valutazione ambientale si basa su obblighi normativi nazionali o regionali o come atto volontario. In Italia è stata introdotta in alcune legislazioni regionali (fra di esse ricordiamo la stessa Regione Emilia Romagna con la L.9/99 ed in particolare la L.20/2000), in particolare in riferimento alla valutazione di piani e programmi territoriali, e recentemente è stata anche normata a livello nazionale con il D.lgs. 152/2006 ed il successivo provvedimento di aggiornamento e rettifica D.Lgs. 4/2008 e del D.Lgs 128/2010, recante Norme in materia ambientale.

La Direttiva 01/42/CE, approvata il 27 giugno 2001, nota comunemente come Direttiva sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e recepita nel nostro paese come D.Lgs. 152/06 poi rettificato dal D.Lgs 04/08 e dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, estende l'ambito di applicazione del concetto di Valutazione Ambientale.

Da strumento generale di prevenzione, utilizzato principalmente per verificare la compatibilità ambientale di determinati progetti, diventa un procedimento che consente la verifica ambientale delle opzioni di cambiamento e trasformazione proposte.

La valutazione ambientale ricopre un ruolo fondamentale nel processo decisionale legato alla formazione di piani e programmi, per vari motivi:

- promuove la formazione di un quadro conoscitivo completo che evidenzi le interrelazioni esistenti fra gli aspetti fisici, sociali ed economici,
- riconosce in anticipo gli effetti negativi o le opportunità legate alle scelte strategiche,
- facilita l'identificazione delle opzioni/alternative di sviluppo più sostenibili,
- prevede un processo di informazione e coinvolgimento del pubblico che porta a decisioni più partecipate e condivise,
- prevede un monitoraggio continuo dell'efficacia del piano.

Tale approccio risponde, in particolare, all'esigenza di dare risposta allo sviluppo di un quadro normativo di tutela ambientale che ha reso sempre più stretto e complesso il legame tra ambiente e pianificazione.

In questo ambito ovviamente, i punti di riferimento più importanti sono, come già accennato poco sopra, il Decreto VAS e le normative Regionali che hanno introdotto la valutazione ambientale strategica in Italia; per l'Emilia Romagna ci si riferisce, nello specifico, alla Legge Regionale n. 20/2000, dove si può leggere:

“gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica¹ concorrono alla salvaguardia del valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio ed al miglioramento dello stato dell'ambiente, come condizione per lo sviluppo dei sistemi insediativi e socio economici. A tale scopo le previsioni dei piani, relative agli usi ed alle trasformazioni del territorio, si informano ai criteri di sostenibilità ambientale e territoriale di cui all'art. 2 e sono sottoposte alla valutazione preventiva dei loro probabili effetti sull'ambiente disciplinata dall'art. 5.”

La valutazione ambientale viene dunque individuata come uno strumento strategico necessario per perseguire efficacemente gli obiettivi di sostenibilità.

La valutazione è, peraltro, giudicata funzionale non solo all'attuazione degli indirizzi ambientali, ma anche all'innalzamento del ruolo della comunità locale poiché permette di fornire, a tutti i soggetti chiamati a contribuire alle decisioni, le informazioni essenziali ad una corretta ponderazione delle ripercussioni sulla salute e sulla qualità dell'ambiente.

In particolare è espressamente affermato che la

“direttiva comunitaria relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e la proposta sulla valutazione ambientale strategica (VAS)” dovranno contribuire “a garantire che le considerazioni di ordine ambientale siano meglio integrate nelle decisioni di pianificazione”.

¹ Legge regionale 20 del 24 marzo 2000, capo A-I , Contenuti Strategici, Art. A-1, Sistema ambientale

1.1. L'APPROCCIO METODOLOGICO

Stando a quanto indicato dall'art.5 titolo I parte seconda Dlgs152/06 e smi, la definizione di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) è la seguente:

“il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;”

L'oggetto della disciplina di VAS è dettagliato all'articolo 6 titolo I parte seconda del medesimo Decreto:

“1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

...

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora l'autorità' competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.”

Riprendendo le modalità di svolgimento della procedura di VAS, come dettagliata dal decreto, si evince come la valutazione ambientale strategica sia avviata dall'autorità' procedente (in questo caso il Comune di Cento) contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni seguenti:

- lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (da effettuarsi da parte dell'autorità competente (in questo caso la Provincia di Ferrara);
- l'elaborazione del rapporto ambientale;
- lo svolgimento di consultazioni;

- la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
- la decisione;
- l'informazione sulla decisione;
- il monitoraggio.

Il primo passaggio che la procedura di VAS indica è l'individuazione dei requisiti per attivare la verifica di assoggettabilità o, viceversa, passare direttamente alla procedura di VAS.

A nostro avviso i requisiti per attivare la Verifica di Assoggettabilità, senza passare direttamente alla procedura di VAS, sussistono sulla base delle considerazioni seguenti:

- L'oggetto del Piano rientra sicuramente tra quelli che la lettera a) del comma 2 dell'art. 6 del DLgs 04/08 (Parte Prima) definisce come *“Piani ... che sono elaborati ... per i settori della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli;”*
- L'oggetto non risulta essere uno dei Piani *“che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV”*² del DLgs 152/06 e s.m.i.;
- Per l'intervento in esame risultano sussistere i requisiti previsti al comma 3 del citato articolo e cioè:
 - o *“determinano l'uso di piccole aree a livello locale”*: il presente intervento si configura come il completamento dell'esistente area produttiva presente sul territorio da 15 anni localizzata lungo via Riga, in area agricola.
 - o Si tratta di *“modifiche minori dei piani e dei programmi”*, anche in questo caso il Piano proposto interessa un ambito territoriale che può essere definito *“minore”* data la superficie interessata dall'intervento di Piano.

La valutazione della eventuale assoggettabilità alla procedura di VAS è un compito che è attribuito dal TU alla Autorità competente, che nel nostro caso risulta essere la Provincia di Ferrara.

Per mettere in grado la Provincia di effettuare la Valutazione di Assoggettabilità, è stata redatto il presente *“Rapporto preliminare”*.

Oltre a ciò, si accompagna il presente rapporto con un'analisi di dettaglio degli elementi conoscitivi di analisi ambientale del territorio forniti dagli strumenti della pianificazione sovraordinata: PTCP, PRG, PSC, ecc.

Ciò, a titolo di verifica dell'eventuale presenza di elementi vincolanti per il progetto, della cui incidenza tenere debito conto in sede di stesura del rapporto preliminare.

Si segnala inoltre, come del resto richiesto esplicitamente in quanto adempimento di legge, la presenza, fra gli elaborati di progetto, della Relazione Previsionale di Clima Acustico e della relazione geologica, di cui si riprenderanno, in seguito, i contenuti conclusivi.

² Progetti assoggettabili a VIA o a Verifica di Assoggettabilità alla VIA (livello nazionale o regionale).

2 L'ANALISI DEI VINCOLI

2.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL PIANO

L'inquadramento territoriale è stato effettuato analizzando le previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica, prendendo a riferimento i seguenti piani e programmi:


- PTCP (Piano territoriale di coordinamento provinciale)
- PRG Comune di Cento
- PTA (Piano di Tutela e Risanamento delle Acque) (documento Preliminare);
- Piano di stralcio autorità Bacino Po
- PTRQA provincia Ferrara (Piano di tutela e risanamento della Qualità dell'Aria);

L'oggetto del nostro studio è la richiesta di variante al PRG, da area a destinazione agricola Zone E (come classificata da PRG comunale vigente) a area a destinazione produttiva, ovvero zona D, per una porzione dell'area occupata dall'attività di Chiossi Roberto identificata dal foglio 3 mappale 689, che riguarda un impianto produttivo per il recupero dei materiali ferrosi e non (operazioni di sola messa in riserva e cernita manuale, R13).

L'attività è in essere e risulta autorizzata dal 1999 prima secondo l'articolo 33 del decreto Ronchi poi secondo l'art.216 del Dlgs 152/06.

Di conseguenza con la presente si chiede una variante al PRG, portando così compatibilità urbanistica tra l'area dell'impianto di Chiossi Roberto e quanto indicato da PRG.

Il progetto in esame non prevede alcuna variazione del territorio esistente.



Vista satellitare dell'area di studio(contornata in rosso) e dei suoi dintorni



Ingresso all'attività da via Corregiolo Colombarina



Localizzazione area di studio su catasto

Di seguito verranno analizzati i piani su elencati e verificate le compatibilità tra quanto indicato negli stessi e l'area oggetto dello studio.

2.2. PTCP – PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Trattiamo il PTCP unitamente al PTPR in relazione al fatto che il recente strumento di pianificazione provinciale ha assorbito integralmente le prescrizioni del PTPR.


Il Piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Ferrara, PTCP, è redatto secondo le disposizioni dell'art.20 del D.Lgs. 267/2000, dell'art.57 del D.Lgs 112/1998 e dell'art. 26 della L.R. 20/2000.

Il PTCP costituisce un atto di programmazione generale, esso considera la totalità del territorio provinciale ed è lo strumento di pianificazione che ha il compito di indicare le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti, la localizzazione di massima delle infrastrutture e delle principali linee di comunicazione, i parchi e le riserve naturali, le linee d'intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale.

Analizzando la relazione e la cartografia di progetto del PTCP della Provincia di Ferrara è possibile rilevare ed analizzare possibili vincoli e/o indicazioni di uso presenti nell'area oggetto di studio.

In particolare è possibile individuare la localizzazione dei vari vincoli e/o usi attraverso l'utilizzo della mappatura interattiva della carta geografica unica della Provincia di Ferrara la quale consente di caricare tutti i tematismi trattati dal PTCP. L'interrogazione di tale mappa ha riportato per l'area in esame i seguenti vincoli:

2.2.1. Analisi della cartografia interattiva, interrogazione PTCP



Stralcio della tavola 2 di PTCP, relativa all'area di interesse

L'analisi della cartografia interattiva non ha evidenziato particolari vincoli e tutele per l'area se non l'appartenenza alle seguenti aree e al governo delle seguenti norme di PTCP:

PTCP – INFRASTRUTTURE E SISTEMI INSEDIATIVI

Aree di progetto – aree di cento e Sant'Agostino

Corridoi intermodali – Brennero Adriatico

Arre di programma – asse occidentale

L'area oggetto di studio risulta ubicata in una zona facilmente accessibile, basti notare la vicinanza della stessa alla rete base di interesse regionale (via Corregiole).

PTCP – SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

Art.20a – Dossi o Dune di rilevanza storico documentale e paesistica

Comma 3

3. Ai dossi di valore storico-documentale si applicano gli stessi indirizzi e prescrizioni di cui al precedente art.19, demandando alla pianificazione

comunale generale l'eventuale emanazione di ulteriori norme di comportamento, volte ad una più puntuale valorizzazione dei singoli elementi di dosso nell'ambito delle Unità di Paesaggio di riferimento.

Art. 19 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

Comma 1.

...omissis

Le aree di cui al presente articolo sono perciò tutelate al fine di consentire gli interventi di valorizzazione e ricostruzione ambientale e paesaggistica previste dal Piano provinciale o affidate alla pianificazione locale ed ai suoi strumenti attuativi.

L'area in esame esistente dal 1999 non prevede la realizzazione di manufatti in elevato ma solo di una nuova vasca di raccolta acque al fine dell'adeguamento normativo

Il comma 7 dell'art.19 riferisce inoltre:

7. Nelle zone di cui al presente articolo, gli strumenti di pianificazione generale comunali od intercomunali possono individuare ulteriori aree di espansione dei centri abitati o delle zone produttive solamente ove si dimostri l'esistenza o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili, fermo restando il rispetto delle condizioni e limiti derivanti dalle altre parti del presente Piano.

L'attività serve le zone vicine oramai da 20 anni avendo fidelizzato clienti e risultano un punto noto per l'area.

UP – Unità di Paesaggio della Partecipanza

CARATTERISTICHE PAESAGGISTICO-AMBIENTALI		UNITÀ DI PAESAGGIO n°2 "della Partecipanza"
MATICI AMBIENTALI		- Ambiente agricolo con insediamenti abitativi diffusi - Areale dei maceri
RETE IDROGRAFICA	ELEMENTI NATURALI	Reno per il tratto fino a S.Agostino
	ELEMENTI ARTIFICIALI	Cavo Napoleonico; Rete idrografica di scolo con particolare attenzione a quella costituente la maglia insediativi della Partecipanza.
ENTI NATURALI DI INTERESSE	SITI E PAESAGGI DEgni DI TUTELA	-

	PARCHI, OASI, AREE GOLENALI, FASCE BOScate	Da considerare la vicinanza del Bosco della Panfilia (Oasi di Protezione della Fauna) ed il progetto per la creazione di un parco del Reno.
ELEMENTI STORICO - MORFOLOGICI		<p>Strade storiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - strada Cento-Ferrara che percorre il tracciato del paleoalveo del Reno, a partire da S.Agostino; <p>Strade panoramiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da individuare nell'ambito della pianificazione comunale <p>Dossi principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - paleoalvei del Reno; - dosso di Casumaro <p>Emergenze storico-monumentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - asse Cento-Ferrara, caratterizzato dalla presenza di ville padronali, tutelate nell'ambito dei P.R.G. - attenzione all'edilizia tipica della partecipazione.
NOTE		Tendenza insediativa sia residenziale che produttiva troppo diffusa con effetti caotici e problemi infrastrutturali – estrema frammentazione.

L'esame del PTCP non rileva interferenze ambientali e di tutela.


Tale nuova destinazione d'area, richiesta dalla variante al PRG è relativa alla regolamentazione di un'attività già esistente e non risulta incompatibile PTCP è pertanto possibile affermare che in riferimento alla tavola in esame ed alla nuova destinazione d'uso prevista dalla variante di PRG sussiste l'assenza di particolari criticità.

Si rimanda comunque ad un'attenta lettura di PRG d alla richiesta di variante al PRG presentata per il piano in esame.

2.4. PRG – PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE DI CENTO

Il territorio del Comune di Cento è disciplinato dal Piano Regolatore Generale comunale.

Riportiamo qui di seguito uno stralcio della cartografia di PRG, in grado di restituirci la classificazione dell'area in esame e delle aree attigue



Stralcio del vigente PRG, relativo all'area di interesse

Lo stralcio evidenzia l'appartenenza dell'area alle zone E1 -

- **Sottozona E1 - Delle Partecipanze** - Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale dopo aver recepito il P.T.P.R. colloca il sistema delle partecipanze agrarie all'interno delle "Zone di elementi di interesse storico-testimoniale". Si tratta di una forma di ordinamento fondiario di origine tardo-medievale che ha determinato un particolare assetto agrario ed insediativo tuttora presente sui territori interessati, ragion per cui il particolare carattere di infrastrutture del territorio riveste ormai carattere documentario. In questa sottozona sono consentiti tutti gli usi agricoli previsti dagli artt. 76 e 77 delle presenti norme ad eccezione degli usi AG.3, AG.4, AG.9, AG.10. Questa sottozona è definita e normata secondo le prescrizioni di cui all'art. 83 delle presenti norme fino all'approvazione delle normative in itinere da effettuarsi da un gruppo di studio.

AREE A DESTINAZIONE E1

INTERVENTI AMMESSI: per i fabbricati esistenti (destinati ad uso U4, U5, U6, U7, U13, U14 e U15), nel caso in cui si intenda mantenere le attività esistenti è possibile realizzare interventi del tipo RE1, RE2, RE3 e RE4, purché compatibili dal punto di vista ambientale e paesaggistico con l'area interessata.

Le attività in essere dovranno risultare non inquinanti anche sotto il profilo acustico.

Nei fabbricati artigianali (uso U14 e U15) in cui è esistente l'attività alla data del 23/11/1999, documentata da idonea certificazione, è ammesso l'intervento del tipo RE5 per esigenze

dovute all'adeguamento dell'impianto produttivo dettato da nuove leggi e regolamenti e tecnologie innovative.

Tali ampliamenti saranno concessi al massimo per una superficie utile del 20% di quella attuale ed a seguito degli accertamenti sia sulla compatibilità ambientale, da parte della competente azienda U.S.L., sia sulle nuove o accresciute produzioni, da parte del Comune di Cento; a seguito dei suddetti ampliamenti non è consentito il frazionamento delle unità immobiliari interessate.

Nel caso di intervento del tipo RE4 con frazionamento delle unità immobiliari esistenti (al fine di ricavare un numero di unità diverso da quello attuale) non è ammessa alcuna possibilità di ampliamento.

Per gli stessi immobili (U14 e U15) è ammesso il CD sia fra gli usi artigianali U14 e U15, sia verso gli usi commerciali U4, U6 e U7, non che verso gli usi agricoli previsti nella sottozona E1 dell'art. 73. Pertanto non è ammesso il CD né verso l'uso U5 né verso altre destinazioni non sopra elencate. Per gli altri immobili ad uso U4, U5, U6, U7 e U13 è ammesso il CD fra gli stessi usi commerciali, ma non verso l'uso U5. E' pure consentita la trasformazione verso gli usi agricoli elencati nell'art. 73 per la sottozona E1. Pertanto, oltre verso l'uso U5, non è consentito il CD verso gli usi U14 e U15 e agli altri usi non sopra elencati

E' consentito il recupero con CD ai fini abitativi delle unità immobiliari produttive dismesse, collocate all'interno di fabbricati a prevalente destinazione residenziale esistenti, finalizzato ad integrare l'edificio principale con spazi accessori, e/o con ampliamento della SU abitativa, senza incremento delle unità immobiliari esistenti.....”

Con la presente si chiede variazione di destinazione d'uso del territorio verso area D , ammettendo l'uso come da autorizzazioni ambientali avute fino ad oggi art.216 Dlgs 152/06 e smi e come anche indicato nel Piano provinciale di Gestione rifiuti, che ovviamente rileva l'attività in quanto autorizzata da Provincia.

In particolare si richiede che in tale area possa permanere l'attività in essere ovvero impianto di recupero rifiuti ferrosi e non ferrosi ammettendo interventi anche in ampliamento necessari alla riqualificazione funzionale e alla sostenibilità ambientale, all'adeguamento dell'attività alle norme igieniche di sicurezza e di protezione ambientale. oltre che quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La variante rispetterà il contesto ambientale di riferimento e si inserirà con impatto ambientale e territoriale minimo.

Pertanto una volta approvata la variante qui richiesta, per le motivazioni di cui sopra, si avrà la piena compatibilità urbanistica, anche per quanto riguarda il PRG, per l'area in esame.

2.5. PIANO DI STRALCIO ADB PO

Obiettivo prioritario del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico è la riduzione del rischio idrogeologico entro valori compatibili con gli usi del suolo in atto, in modo tale da salvaguardare l'incolumità delle persone e ridurre al minimo i danni ai beni esposti.

Il Piano consolida e unifica la pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico.

L'analisi delle tavole grafiche relative al piano non hanno evidenziato particolari criticità per l'area in esame che pertanto in relazione al PSAI non presenta incompatibilità

2.6. PTA – PIANO TUTELA DELLE ACQUE

Riportiamo uno stralcio della tavola 1 del piano della tutela delle acque con evidenziati i vari corpi idrici significativi e le eventuali criticità presenti.



Stralcio della tavola 1 del PTA

Lo stralcio della tavola evidenzia la non appartenenza a nessuna area di tutela indicata dal PTA, si può per tanto dire che l'area di piano oggetto di studio non presenta criticità.

2.7. PTRQA

I vari elaborati costituenti il Piano Provinciale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Ferrara ci consente di ricostruire l'attuale stato dell'aria individuando zone critiche ed eventuali piani atti al miglioramento o al mantenimento della qualità dell'aria.


Gli inquinanti monitorati e normati dal Piano della Provincia sono i seguenti:

- SO_x
- NO_x
- NMCOV
- PM₁₀
- NH₃
- O₃

Per il territorio provinciale si parla difatti di zone ed agglomerati, più precisamente si hanno le seguenti definizioni:

- **Zona A** territorio dove c'è il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme e in cui si avrà l'attuazione di piani e programmi a lungo termine
- **Zona B**, territorio dove i valori della qualità dell'aria sono inferiori ai valori limite, in cui si avrà l'attuazione dei piani di mantenimento
- **Agglomerati**, porzione di zona A dove è particolarmente elevato il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme in cui andranno applicati piani d'azione nel breve termine

Provincia di Ferrara - Rete di monitoraggio della qualità dell'aria



quadro riassuntivo della zonizzazione provinciale con le stazioni di misura della rete di monitoraggio regionale

ZONA "A"

In tale zona sono inseriti:

- i territori dei comuni più densamente popolati e nei quali sono presenti stabilimenti industriali o di servizio che, per potenzialità produttiva o numero, possono provocare un elevato inquinamento atmosferico;
- i territori dei comuni confinanti con quelli indicati al punto precedente e per i quali è previsto o è prevedibile uno sviluppo industriale o antropico in grado di produrre un notevole inquinamento atmosferico.

L'elenco dei comuni assegnati alla Zona "A" per la provincia di Ferrara è il seguente:

Argenta, Bondeno, Cento, Ferrara, Masi Torello, Mirabello, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda, Voghiera.

Le tavole grafiche riportate evidenziano l'appartenenza del comune di Cento, comune ove ricade l'area qui oggetto di studio, all'interno della zona A.

Pertanto al fine dell'analisi dell'area dovremo tener conto del fatto che ci troviamo in una zona già oggi definita dal Piano critica in cui esiste una elevata probabilità di superamento dei valori limite relativi agli inquinanti atmosferici definiti critici dal piano, ovvero NO_x, PM₁₀,

O3 sia nel breve che nel lungo periodo.

Dovremo perciò aver cura di fare attenzione e seguire quanto indicato nei piani di risanamento e piani d'azione.

L'attività in esame per la quale richiediamo variante al PRG è caratterizzata dal recupero tramite messa in riserva e cernita manuale di metalli ferrosi e non ferrosi.


L'attività prevede l'ingresso di mezzi trasportanti rifiuti (da scaricare all'interno dell'impianto) in quantità pari a 1 al giorno, la cernita o sistemazione dei cumuli invece prevede l'utilizzo di un ragno a motore diesel per un tempo massimo giornaliero pari a 30 minuti, inoltre l'uscita del rifiuto dal centro verso terzi autorizzati è stimata in una a settimana.

Visto l'esiguo flusso di traffico indotto e l'esiguo tempo di utilizzo del ragno a motore diesel, nonché vista la tipologia di materiale trattato, NON polverulento, si ritiene possibile trascurare l'impatto dell'attività sulla componente aria, non si va così in contrasto con quanto indicato dal PTQRA provinciale.

2.8. LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

La Zonizzazione acustica del comune di Cento è stata adottata nel 2005 e assegna all'area oggetto di studio la II classe acustica, nonostante al 2005 l'attività di recupero metalli di Chiossi Roberto fosse già attiva da diversi anni e cartografata dal PPGR provinciale.

I bersagli sensibili presenti nell'intorno dell'attività in esame appartengono alla II classe acustica ed alcuni ricadono all'interno della fascia di pertinenza stradale della via Correggiolo Colomabarina.



Stralcio cartografico della zonizzazione acustica comunale (evidenziata con cerchio nero, l'attività di Chiossi Roberto)

I limiti di emissione di riferimento sono dunque i seguenti:

Tab. 1 - Valori dei limiti di attenzione e qualità relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio secondo il D.P.C.M. 14/11/97.

Classe ³	<u>Valori di immissione</u>		<u>Valori di qualità</u>		<u>Valori di attenzione riferiti ad 1 ora</u>		<u>Valori di attenzione relativi al periodo</u>	
	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
I	50	40	47	37	60	45	50	40
II	55	45	52	42	65	50	55	45
III	60	50	57	47	70	55	60	50
IV	65	55	62	52	75	60	65	55
V	70	60	67	57	80	65	70	60
VI	70	70	70	70	80	75	70	70

La variante di PRG proposta, ovvero trasformazione dell'area in area a destinazione produttiva per l'inserimento di un'attività di recupero di metalli ferrosi e non, non risulta compatibile con quanto indicato in Zonizzazione acustica, è pertanto necessario richiedere variante anche alla Zonizzazione acustica passando dalla classe attualmente assegnata ad una classe idonea alla destinazione dell'area.

La legge regionale 15/01, fornisce le linee guida relative alla classificazione acustica del territorio nello stato di fatto, secondo quanto riportato nel paragrafo 2.2 della legge è possibile attribuire all'attività di Chiossi Roberto ovvero all'impianto di recupero rifiuti in esame (in particolare si tratta di operazioni R13 su materiali ferrosi) direttamente la V classe acustica:

2.2 Criteri per l'attribuzione delle classi acustiche

Il metodo di seguito descritto è utile per fornire elementi oggettivi per l'identificazione delle sei classi previste dal DPCM 14/11/97 e l'attribuzione delle stesse alle UTO.

Tale metodologia prevede l'attribuzione diretta alle UTO delle classi I, V e VI ed della IV per alcuni casi particolari, nonché un metodo di calcolo per l'attribuzione delle classi II, III e IV.

³ La descrizione delle classi è quella già riportata dal D.P.C.M. 1/3/91: la I è riferita alle zone di tutela (scuole, ospedali, ecc.); la II alle aree residenziali; la III alle aree di tipo misto; la IV a quelle definite come "ad intensa attività umana"; la V è per le zone a prevalente destinazione industriale; la VI per le aree esclusivamente industriali.

2.2.1 **Attribuzione diretta delle classi I, IV, V e VI (Aree particolarmente protette, Aree di intensa attività umana, Aree prevalentemente ed esclusivamente industriali)**

.....omissis


Classi V e VI: Aree prevalentemente ed esclusivamente produttive.

La classe V è attribuita alle UTO con insediamenti di tipo industriale-artigianale, con limitata presenza di attività terziarie e di abitazioni, di norma individuate nei PRG vigenti come zone D attuate.

Sono inoltre assegnate di norma alla classe V le UTO con insediamenti zootecnici di tipo intensivo o altri insediamenti agroindustriali (caseifici, cantine, zuccherifici, disidratatori di erba medica, ecc. ..)

La classe VI è attribuita alle UTO costituite da aree con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale; in tale contesto vanno ricompresi anche gli edifici pertinenziali all'attività produttiva. Tale classe è attribuita anche alle aree portuali.

L'attività prevista dal piano in esame è inquadrabile come attività produttiva artigianale e per tale motivo si è deciso di assegnare all'area da essa occupata la V classe acustica.



Proposta di ZAC

Emerge subito una criticità ovvero l'accostamento di due classi con più di un salto di classe di differenza.

Difatti tale proposta di piano prevede l'inserimento di un "francobollo" di classe V all'interno di un'ampia area di II classe. Si avrebbero così aree contigue con tre classi di salto.

La Legge Regionale, recependo l'indicazione dell'art. 4 comma 1 lett. a) della Legge Quadro, stabilisce che nella Classificazione Acustica è vietato prevedere il contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui valori limite si discostino in misura superiore a 5 dB - "salto" di una classe -.

Ma dice anche che

nel caso di aree già urbanizzate qualora a causa di preesistenti destinazioni d'uso non sia possibile rispettare tale vincolo e nel caso in cui i limiti imposti non siano rispettati, in deroga a quanto disposto, il comune deve adottare contestualmente alla Classificazione Acustica, un Piano di Risanamento Acustico relativo alle aree classificate in deroga. Attraverso gli artt. 8 e 9 si dettano infine le specifiche relative al risanamento diretto, da effettuarsi da parte dei relativi gestori, delle infrastrutture di trasporto e delle imprese;

Il caso in esame è relativo ad una attività esistente sul territorio dal 1999 con autorizzazioni rilasciate da provincia relativa ad art.33 decreto Ronchi ante 2006 e art.216 Dlgs 152/06 post 2006, ovvero in essere precedentemente all'adozione ed alla redazione della classificazione acustica. Pertanto per tale attività non è possibile rispettare la regola del salto di classe.

La stessa rientrerà pertanto all'interno del piano di risanamento che il comune è comunque tenuto ad adottare secondo quanto riportato dall'articolo 5 della legge regionale 15/10:

Art. 5

Piani comunali di risanamento acustico

1. I Comuni adottano il Piano di risanamento acustico qualora:

a) non sia possibile rispettare nella classificazione acustica il divieto di cui al comma 4 dell'art. 2, a causa di preesistenti destinazioni d'uso del territorio;

b) si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti alla lett. g) del comma 1 dell'art. 2 della Legge n. 447 del 1995.

2. Entro un anno dall'approvazione della classificazione acustica il Consiglio comunale approva il Piano di risanamento acustico sulla base di quanto previsto all'art. 7 della Legge n. 447 del 1995 e dei criteri eventualmente dettati dalla Regione. Il Piano è corredato del parere espresso dall'ARPA secondo le modalità previste dall'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora gli organi competenti accertino il superamento dei valori di attenzione di cui alla lett. b) del comma 1,

il Comune entro i successivi centottanta giorni approva o aggiorna il Piano di risanamento acustico.

4. Il Piano urbano del traffico di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 recante "Nuovo codice della strada" e gli strumenti urbanistici generali devono essere adeguati agli obiettivi ed ai contenuti del Piano comunale di risanamento acustico.

5. Il Piano di risanamento acustico è trasmesso a cura del Comune alla Provincia territorialmente interessata per gli adempimenti di cui all'art. 7.

Per l'attività in esame non si ha però l'esistenza delle due condizioni elencate in comma a) e b) dell'art.5 della legge regionale 15/10, difatti seppure valga quanto indicato dal comma 1 lettera a) , accostamento di due classi con più di un salto, la valutazione di impatto acustico dell'attività prevede il rispetto dei valori di attenzione per i bersagli appartenenti alla II classe acustica:

Classe ⁴	<u>Valori di attenzione riferiti ad 1 ora</u>		<u>Valori di attenzione relativi al periodo</u>	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
II	65	50	55	45


Pertanto la criticità legata all'attività di Chiossi permane teorica e non si tramuta in criticità reale. Sarà necessario che a variazioni significative di ingressi/uscite mezzi, di attività e tempi di svolgimento delle stesse caratteristiche dell'impianto in esame segua un aggiornamento della valutazione di impatto acustico dell'attività, al fine anche di valutare la persistenza della criticità teorica e quindi l'assenza della criticità reale e di azioni correttive a tutela dei bersagli eventualmente rientranti nel piano di risanamento acustico.

2.9. IL PPGR

L'attività in esame è un'attività presente da diversi anni sul territorio (già operativa in regime

⁴ La descrizione delle classi è quella già riportata dal D.P.C.M. 1/3/91: la I è riferita alle zone di tutela (scuole, ospedali, ecc.); la II alle aree residenziali; la III alle aree di tipo misto; la IV a quelle definite come "ad intensa attività umana"; la V è per le zone a prevalente destinazione industriale; la VI per le aree esclusivamente industriali.

di comunicazione ex art. 216 D.Lgs. 152/06 dal 2005), la stessa viene difatti censita anche dal Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti :



Stralcio Piano Provinciale di Gestione Rifiuti (circolettata in verde)

L'attività in esame non comporta impatti significativi sull'ambiente risultando quindi in linea con quanto indicato da PPGR.

2.9. INQUINAMENTO ELETTRIMAGNETICO



L'area di impianto si localizza oltre 1.3km da impianti quali antenne e ripetitori, questa distanza garantisce il rispetto dei 6 V/m per aree con permanenza di persone maggiore alle

4 ore.

Inoltre l'analisi dell'area non ha rilevato nelle vicinanze la presenza di linee elettriche o di cabine enel.

L'impianto non prevede e non è caratterizzato da parti impattanti sulla componente inquinamento elettromagnetico.

2.8. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'IMPIANTO

L'impianto prevede la messa in riserva di rifiuti ferrosi e non:

I rottami ferrosi, raccolti presso i produttori e trasportati in cassoni scarrabili, vengono scaricati sulla piazzola in cemento per essere cerniti e selezionati e quindi inviati, in cassoni scarrabili, agli impianti di recupero.

Gli altri rifiuti vengono scaricati sulla piazzola, ma la messa in riserva avviene in cassoni scarrabili.



Pianta dell'attività

L'impianto prevede la realizzazione di una vasca per la raccolta delle acque di prima pioggia di 5,00 mc. Per la precisione si provvederà all'allargamento della vasca esistente passando da un volume di 4,35mc a 5 mc. Il progetto in esame pertanto produce impatti ambientali derivanti dalla messa in riserva e dal traffico indotto è però possibile affermare che la dimensione dell'impianto e la frequenza delle attività, è tale da non compromettere significativamente lo stato ambientale dell'area.

3 IL RAPPORTO PRELIMINARE

Nel presente capitolo si organizzano le informazioni e le analisi raccolte per dare risposta a quanto richiesto per effettuare la Verifica di Assoggettabilità. Il testo segue esattamente il contenuto dell'allegato ed è organizzato come checklist, che si amplia nel caso in cui le risposte non siano sintetiche.

Dall'allegato I del Dlgs. 04/08 (in sostituzione e rettifica del Dlgs. 152/06):

COMMA 1: CARATTERISTICHE DEL PIANO O PROGRAMMA

“1.a) in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse”

La variante richiesta è relativa ad un'area occupata da un impianto produttivo per il recupero di materiali ferrosi e non isolata in ambito rurale ricadente nelle zone E1 di PRG.

Pertanto, visto che lo stesso rappresenta il gradino più basso della pianificazione territoriale, è possibile affermare che lo stesso non costituisca un quadro di riferimento per progetti ed altre attività se non quella in esame.

La variante richiesta non influenza piani superiori al PRG, ma lo stesso influenza il PRG comunale chiedendone una variazione e un altro piano ovvero il piano di Zonizzazione acustica per il quale viene ugualmente chiesta una variazione di classe acustica assegnata.

Pertanto le modifiche della variante richiesta rispetto al PRG attuale sono relative al cambio di destinazione d'area da E1 a D1 ovvero da destinazione agricola a destinazione produttiva, mentre le modifiche richieste alla ZAC sono la variazione di classe acustica di appartenenza da II a V classe acustica solo per l'area occupata dall'impianto in esame.

1.b) in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati?

Il PP in esame, come già indicato, influenza il PRG vigente e la ZAC adottata. In poche parole la variante richiede un cambio di norma che disciplina la destinazione d'area, prevedendo per l'impianto in esame una variante di destinazione d'uso.

Le altre modifiche indicate dalla variante in oggetto possono ritenersi trascurabili.

E' comunque possibile affermare che la variante in esame influenza in maniera poco rilevante gli altri piani o programmi.

1.c) la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile

L'attività è un'attività di recupero rifiuti che serva da quasi vent'anni l'area nei dintorni di Casumaro, si identifica come punto di riferimento per chi come attività lavorativa si trova a dover gestire rifiuti metallici e non soprattutto derivanti da opere di costruzione e demolizione. L'impianto inoltre è dotato di tutti gli accorgimenti progettuali atti a minimizzare il suo impatto sulla matrice ambiente, inoltre i consumi energetici dello stesso risultano minimi.

1.d) problemi ambientali pertinenti al piano o al programma

L'impianto in esame genera impatti ambientali propri della utilizzazione produttiva, in particolare tale atto pone particolare attenzione nell'individuazione di potenziali criticità riguardanti:

- **Suolo e sottosuolo – studio geologico:** Il progetto prevede l'ampliamento della piazzola di smistamento del materiale attraverso una gettata di cemento a lato di quella esistente. In fase cantieristica sarà necessario assicurarsi un buon grado di compattazione dello stabilizzato superficiale in modo da garantire una buona stabilità all'interno del piazzale dove opereranno mezzi meccanici dal peso significativo. La geologia superficiale dell'area è caratterizzata da un'unità superficiale di terreni di granulometrie che va da argilloso-limosa a sabbiosa, con caratteristiche fisico meccaniche variabili, e che raggiunge una profondità massima di -2,5 m circa. Oltre è presente un importante orizzonte di argille e argille limose poco consistenti di facies di palude e piana inondabile. Tale orizzonte, sotto il profilo del trasporto e diffusione di agenti inquinanti, è dotato di bassi valori di coefficiente di permeabilità e può essere considerato un acquiclude. Per le caratteristiche geologiche e idrogeologiche del sito e per la tipologia e le modalità di trattamento dei rifiuti nell'area, si ritiene che non vi siano particolari condizioni di criticità per le modifiche al piano regolatore previste per l'attività.
- **rumore:** l'area risulta appartenente alla II classe acustica in prossimità della via Correggiolo, risulta quindi oggetto anche delle fasce di pertinenza stradali. Vista la nuova destinazione d'uso prevista (produttivo) si ritiene opportuno assegnare una nuova classe acustica all'area di progetto più in linea con la sua nuova destinazione: la V classe acustica "aree prevalentemente industriali".
La variazione di classe acustica per l'area in esame da II a V genera una criticità dovuta all'accostamento di due aree con più di un salto di classe. La campagna di rilievi eseguita al fine di caratterizzare l'impatto di tale attività ha però rilevato come questa criticità rimanga solo teorica, difatti in facciata ai bersagli presenti nei dintorni e sulle aree cortilive di pertinenza vengono rispettati i valori limite di attenzione caratteristici della II classe acustica, quella di appartenenza dei bersagli e contigua alla V qui in esame. Pertanto è possibile dichiarare la compatibilità dell'area con il progetto qui oggetto di studio
- **aria:** l'ambito ricade in un'area critica sotto il profilo della qualità dell'aria. La richiesta di variante al PRG può comunque ritenersi in linea con quanto indicato dal PTRQA poiché l'attività in esame è caratterizzata da basse frequenze di movimentazione e quindi da basse emissioni diffuse. In particolare si ha :
l'assenza di emissioni convogliate

le operazioni di carico scarico rifiuti e cernita con ragno avvengono all'aperto l'impianto è caratterizzato da emissioni diffuse legate ai mezzi che trasportano i rifiuti in ingresso e uscita e al ragno a servizio dell'attività.

I mezzi indotti sono quantificabili in 2 al giorno, ovvero 4 transiti giorno di mezzi pesanti sulla via Correggiolo legati all'attività Chiossi, la sistemazione del piazzale ha sicuramente una durata inferiore ai 30 minuti giorno

Il Piano di tutela e risanamento della Qualità dell'aria della provincia di Ferrara inquadra l'area in esame nelle zone di tipo A ove gli inquinanti critici identificati sono il PM10 l'NOx e l'O3.

Ora visto il tipo di rifiuto trattato, solido non polverulento e visto il tempo riscato e le basse frequenze di ingresso uscita mezzi è possibile ritenere trascurabile l'impatto di tale attività in riferimento anche agli inquinanti critici.

L'intervento di per sé non comporta incrementi significativi di emissioni inquinanti inoltre non comporterà incrementi di traffico significativi non influisce quindi sullo stato generale della qualità dell'aria locale.

Per quanto detto fin sopra è possibile affermare l'assenza di criticità per il progetto in esame.

1.e) la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)

L'impianto di recupero rifiuti in esame risulta censito dal PPGR attuale e fornisce un servizio di R13 per le aree presenti nei primi dintorni

COMMA 2: CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE INTERESSATE

2.a) probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti

Gli impatti considerati conseguentemente all'attuazione della variante presentano caratteristiche di probabilità, durata, frequenza e reversibilità pressoché identiche fra loro. In considerazione del fatto che gli impatti sono conseguenza dell'impianto il quale presenta ad eventuale dismissione programma di dismissione e ripristino dei suoli, pertanto l'attività in esame ha natura reversibile.

2.b) carattere cumulativo degli impatti

L'impianto ha dimensioni modeste e viste le frequenze indicate dal gestore dell'attività di recupero ha un impatto non invasivo. Qualora si presentassero forti variazioni dell'attività verrà presentata una relazione d'impatto in grado di caratterizzare tutte le possibili interferenze della nuova o modificata attività con la matrice ambiente, in questo modo sarà possibile valutare l'impatto della stessa e valutarne il carattere cumulativo.

2.c) natura transfrontaliera degli impatti

Gli impatti non hanno natura transfrontaliera come indicato al successivo comma 2.e.

2.d) rischi per la salute umana o per l'ambiente (es. in caso di incidenti)

L'impianto è realizzato secondo la normativa vigente di tipo ambientale e di sicurezza e salute dei lavoratori. Le pratiche gestionali interne ricalcano le linee guida per la sicurezza la salute e l'ambiente inoltre ricordiamo che l'impianto di per se non determina un impatto ambientale invasivo

2.e) entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessata)

Gli impatti generati dall'intervento, attività produttiva, sono prevalentemente circoscritti all'area di intervento medesima e non si estende né alla popolazione né alle aree circostanti.

L'intervento ha carattere meramente locale di scala comunale.

2.f) valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

- **delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;**
- **del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.**

L'area si colloca, secondo il PRG vigente, all'interno di aree agricole E1, l'attività in esame è di tipo esistente e non determina impatti negativi sulla matrice ambiente.

Secondo il Piano di stralcio deAdB PO l'area non risulta fra quelle indicate a rischio.

Nel territorio provinciale, lo strumento di riferimento cui devono attenersi l'attività pianificatoria degli strumenti urbanistici e le loro varianti, è costituito dal P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale), strumento di riferimento per gli strumenti di pianificazione comunale e per l'attività amministrativa attuativa.

Secondo il P.T.C.P. l'area ricade all'interno dei dossi di valore storico e documentale

L'attuazione della variante non comporta modifiche rispetto all'attuale assetto del territorio, se non la realizzazione di una vasca....

2.g) impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

L'intervento non genera impatto su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

A riprova di ciò si riporta di seguito uno stralcio della cartografia messa a disposizione on-line dalla Regione Emilia Romagna, riportante le banche dati geografiche di SIC (Siti di Importanza Comunitaria), ZPS (Zone di Protezione Speciale), Parchi e Foreste della

Regione Emilia-Romagna: un metodo interattivo per visualizzare e interrogare perimetri e zonizzazioni di Parchi e Riserve regionali, limiti territoriali dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS) e i tematismi legati alle diverse attività del Servizio in sovrapposizione alle basi cartografiche e aerofotografiche regionali. Con questo strumento viene resa disponibile, fra l'altro, la Carta degli Habitat come riconoscimento, localizzazione e rappresentazione degli ecosistemi naturali di valore europeo individuati per tutta la Rete Ecologica Natura 2000 dell'Emilia-Romagna, a fini divulgativi e di ausilio alla pianificazione e gestione territoriale in aree soggette a tutela ambientale.

Dalla lettura di detta carta non emergono rilevanze particolari in zona, né nell'arco di 1km dall'impianto di Chiossi Roberto.

